

In applicazione della Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001, i soci della Cooperativa Sociale Assistenza Servizi Educativi C.A.S.E. s.c.r.l. o.n.l.u.s. di Voghera in Via G, Bidone, 21 riuniti in assemblea ordinaria in data 30 Ottobre 2001 hanno approvato il seguente documento denominato:

**REGOLAMENTO INTERNO C.A.S.E. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA
SERVIZI EDUCATIVI s.c.r.l. O.N.L.U.S.**

ART. 1 - I soci lavoratori della Cooperativa Sociale Assistenza Servizi Educativi C. A.S.E. s.c.r.l. o.n.l.u.s. di Voghera in Via G, Bidone, 21: **a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali** e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; **b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche**, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; **c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa**, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; **d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali** anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa; **e) impegnano la loro attività lavorativa nel settore sociale** per promuovere sia direttamente che indirettamente categorie e fasce sociali deboli. **Ai soci lavoratori della C.A.S.E. Cooperativa Sociale Assistenza Servizi Educativi s.c.r.l. O.N.L.U.S. di Voghera in Via Giorgio Bidone, 21 viene applicato integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali** adottato fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative .

ART. 2 - Ai soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

ART. 3 - In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

ART. 4 - **Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento al C.C.N.L. adottato e alla normativa in essere.** Convinti dell'idea di **mutualità interna**, propria di ogni cooperativa che consiste (con spirito mutualistico e senza fine speculativo) nell'offrire occasioni e qualità di lavoro ai propri soci migliori rispetto a quelle offerte dal mercato, **si rifiuta come principio l'adozione del contributo figurativo.**

ART. 5 - **Gli orari di lavoro, i Livelli retributivi e le mansioni sono quelli previsti e ratificati nella Lettera d'Assunzione dal C.C.N.L. adottato.**

ART. 6 - L'applicazione del C.C.N.L. e clausole di miglior favore devono essere preventivamente approvate dal Consiglio d'Amministrazione della Società Cooperativa ai sensi dello Statuto Sociale art. 22 lettere d) e e) (**trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite dalla legge; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi e sempre nelle modalità previste dalla legge e dallo statuto**). Detti compiti vengono attribuiti alla persona del Presidente della C.A.S.E. Cooperativa Sociale Assistenza Servizi Educativi s.c.r.l. O.N.L.U.S. qualora l'organo amministrativo deleghi questa funzione.

ART. 7 - **L'assemblea dei soci ha facoltà di deliberare, in caso di gravi difficoltà economiche della società cooperativa, un piano di crisi aziendale**, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: 1) la possibilità di riduzione temporanea di eventuali trattamenti economici integrativi, dell'articolo 6; 2) il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; 3) forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

ART. 8 - In deroga a quanto previsto all'art. 1, la Cooperativa Sociale Assistenza Servizi Educativi C.A.S.E. s.c.r.l. o.n.l.u.s. di Voghera in Via G, Bidone, 21 pur adottando per tutti i soci lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, **su particolare e motivata richiesta scritta dell'interessato** previa approvazione del Consiglio d'Amministrazione (o per sua delega dal Presidente) **l'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'applicazione di rapporti diversi da quello subordinato**. La società cooperativa sarà tenuta a **corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti**, per prestazioni analoghe, **dalla contrattazione collettiva nazionale del settore** o della categoria affine. A questo particolare rapporto lavorativo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

ART. 9 - Ricordando che il principio di **mutualità esterna** (gestione di servizi finalizzati all'interesse generale della comunità e alla promozione umana nonché favorire l'integrazione sociale dei cittadini) sorregge lo scopo sociale e che il socio lavoratore è imprenditore e lavoratore della società a cui partecipa, per ogni diritto o istituto non specificato si rimanda al C.C.N.L. applicato e alle leggi sul lavoro subordinato.

ART. 10 - **Non è fatto divieto (per i soci lavoratori a part-time) a partecipare ad altre attività lavorative anche con la qualifica di socio lavoratore purché la società cooperativa C.A.S.E. s.c.r.l. non ne tragga danno diretto o indiretto**. Tutti i soci lavoratori devono segnalare per iscritto al Consiglio d'Amministrazione l'eventuale partecipazione lavorativa (a qualsiasi titolo) ad altre imprese, pena la

decadenza del rapporto fiduciario. In tal caso saranno applicati **gli articoli 8, 10 e 11** dello statuto sociale.

ART. 11 - All'atto della domanda di iscrizione al libro soci alla buona prassi fino ad oggi applicata della consegna di copia dello **Statuto sociale e del C.C.N.L. applicato** viene introdotto l'obbligo da parte del **Consiglio d'Amministrazione (o per sua delega del Presidente)** alla consegna ufficiale dei suddetti documenti con copia del presente regolamento.

ART. 12 - Si da mandato al Presidente di depositare il presente regolamento entro trenta giorni presso la Direzione provinciale del lavoro di Pavia così come prescrive la legge.